

Visti:

- la legge 24 dicembre 2007 n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" ed in particolare l'art. 2, comma 18, lett. a), che impone la riduzione del numero complessivo delle Comunità montane;
- la l.r. 30 giugno 2008, n. 10, recante "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni", ed in particolare il Capo I (artt. 4, 5, 6, 7, 8), che disciplina il Riordino delle Comunità montane;
- l'art. 4, comma 3, della l.r. n. 10/2008, secondo il quale la Giunta regionale "(...) delibera, entro il 31 ottobre 2008, una proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, ivi incluse eventuali ipotesi di scioglimento o di esclusione di alcuni comuni dal loro ambito territoriale. La proposta è trasmessa a tutte le Comunità montane ed ai Comuni interessati, che devono esprimere il loro parere in merito entro il 31 gennaio 2009";
- l'art. 4, comma 6, della l.r. n. 10/2008, che reca: "in caso di mancata trasmissione alla Regione del parere e delle diverse proposte entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, il parere si intende favorevole";
- in particolare, l'art. 5 della l.r. n. 10/2008, che dispone sulla disciplina e riduzione del numero dei componenti degli organi delle Nuove Comunità montane: 1 "Il Consiglio delle Nuove Comunità montane è formato esclusivamente da sindaci o consiglieri dei Comuni partecipanti." 2 "La composizione e le modalità di elezione del Consiglio della Comunità montana sono stabiliti dallo statuto secondo uno dei seguenti modelli: a) elezione di due rappresentanti di ciascun Consiglio comunale con voto separato dei consiglieri di maggioranza, compreso il sindaco, e di minoranza; in tal caso ciascun consigliere di maggioranza o di minoranza può esprimere un solo voto a favore di un consigliere, rispettivamente, di maggioranza o di minoranza, considerando nulli i voti espressi in modo difforme. Lo statuto può prevedere, in luogo della elezione del rappresentante di maggioranza, che il sindaco sia membro di diritto del Consiglio comunitario. Nel Consiglio così costituito il sindaco o il rappresentante consiliare della mag-

gioranza dispone di due voti e quello della minoranza di un unico voto; b) elezione congiunta del Consiglio della Comunità montana con sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti, in un'unica assemblea alla quale partecipano tutti i consiglieri dei Comuni in essa ricompresi ciascuno dei quali ha diritto a un voto; c) individuazione di tutti i sindaci quali membri di diritto del Consiglio comunitario ed elezione della rimanente quota di componenti con il metodo di cui alla lettera b). A tal fine, ogni sindaco deve dichiarare, in sede di presentazione delle liste, il proprio collegamento con una di esse. I seggi sono attribuiti con il metodo proporzionale puro. Qualora la lista maggioritaria risulti avere conseguito oltre il sessanta per cento dei seggi, sommando quelli ottenuti sulla base del risultato della votazione e quelli dei sindaci membri di diritto che ad essa hanno dichiarato il collegamento, dai seggi elettivi si detrae un numero pari a quello necessario per riportare la consistenza della rappresentanza della lista non oltre il sessanta per cento dei componenti l'organo. I seggi così sottratti vengono ridistribuiti con metodo proporzionale tra le altre liste concorrenti". 3 "Nei casi previsti al comma 2, lettere b) e c), in caso di tornate elettorali differenziate tra i Comuni aderenti, il Consiglio dell'ente associativo deve essere rinnovato e il precedente organo resta in carica in regime di prorogatio fino alla elezione del nuovo. In tali casi, previsti dal comma 2, lettere b) e c), lo statuto stabilisce altresì il numero massimo dei componenti il Consiglio in misura non superiore a: a) 24 membri nelle Comunità montane con popolazione superiore a 30.000 abitanti; b) 16 membri nelle Comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti; c) 13 membri nelle Comunità montane con popolazione superiore a 3.000 abitanti." 4 "La Giunta è composta da tutti i sindaci dei Comuni aderenti. Lo statuto disciplina le modalità di elezione del presidente, da scegliersi tra i sindaci." 5 "Per le Comunità montane costituite da almeno otto Comuni lo statuto può prevedere una Giunta a composizione ridotta, di cui facciano parte un numero massimo di sindaci pari a cinque, compreso il presidente, eletti dal Consiglio comunitario. In tal caso lo statuto deve prevedere che i sindaci siano membri di diritto del Consiglio comunitario o, in alternativa, che sia costituito un ulteriore organismo, la Conferenza dei sindaci. La Conferenza dei sindaci, i cui componenti non percepiscono alcuna indennità, deve essere obbligatoriamente sentita su tutti gli atti concernenti gestioni associate intercomunali." 6 "omissis..." 7 "I Comu-

ni adeguano lo statuto delle Nuove Comunità montane alle disposizioni della presente legge entro il termine stabilito dal decreto del presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 8 della presente legge. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8, comma 2, decorso tale termine e fino al momento della entrata in vigore delle modifiche statutarie di adeguamento, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto”;

- l'art. 8 della l.r. n. 10/2008 che reca: “Lo statuto della Comunità montana è approvato o modificato dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei Comuni. Quando la legge impone obblighi di adeguamento statutario se i Consigli comunali non vi provvedono entro il termine fissato o, in mancanza, entro i quattro mesi dall'entrata in vigore dalla legge che impone l'adeguamento, provvede in via sostitutiva il Presidente della Giunta regionale”;
- la propria deliberazione n. 1733 del 28 ottobre 2008, con cui è stata adottata la proposta di ridelimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della l.r. n. 10/2008, trasmessa a tutte le Comunità montane ed ai Comuni interessati ed in particolare, il punto 2) che, a proposito della Comunità montana Appennino Piacentino propone di “confermare l'attuale ambito territoriale, composto dal territorio dei seguenti Comuni: Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Piozzano, Travo, Zerba, salva la possibilità di incorporare il Comune di Pecorara (già facente parte della suddetta Comunità montana fino al 2001) qualora tutti i Comuni interessati si esprimano in tal senso”;

Acquisiti i pareri di adesione alla proposta regionale di confermare l'attuale ambito territoriale, deliberati dagli organi rappresentativi dei Comuni e delle Comunità montane interessati ed in particolare:

- parere espresso dal Consiglio comunale di Piozzano con deliberazione consiliare n. 39 del 26/11/2008, adottato e trasmesso nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;
- parere espresso dal Consiglio della Comunità montana Appennino Piacentino con deliberazione n. 28 del 29/11/2008, adottato e trasmesso nel rispetto dei termini previsti dalla l.r. n. 10/2008;

Verificato il silenzio assenso formatosi per mancata trasmissione alla Regione entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine del parere dei seguenti comuni: Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Travo, Zerba;

Ritenuto di dare seguito alla proposta della Giunta regionale di confermare l'ambito territoriale dell'attuale Nuova Comunità montana, unanimemente condivisa dalle amministrazioni interessate;

Visti, inoltre, per quanto attiene ai profili elettorali:

- gli art. 1 e 3 della legge 7/6/1991 n. 182 "Norme per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali" che recano: 1 "Le elezioni dei Consigli comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno (...)" 3 "La data per lo svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 1 e 2 è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquanta-cinquesimo giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge";
- il d.l. 27 gennaio 2009, n. 3, recante "Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie" che potrebbe consentire l'unificazione delle elezioni europee con quelle per il rinnovo dei Consigli comunali e provinciali;
- l'art. 38 del Testo Unico n. 267/2000 che reca: "consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili";

Dato atto che il presente decreto è stato oggetto di regolare e preventiva comunicazione agli enti interessati ai sensi dell'art. 4, comma 7, della l.r. n. 10/2008;

Sentito il Comitato di Presidenza della Conferenza Regione-Autonomie Locali nella seduta del 23/2/2009;

Dato atto del parere allegato;

D E C R E T A

Art. 1

Ambito territoriale

L'ambito territoriale della Nuova Comunità montana Appennino Piacentino è confermato nell'ambito attuale della Comunità montana Appennino Piacentino così come composto dal territorio dei seguenti Comuni: Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Piozzano, Travo, Zerba.

L'adozione delle modifiche statutarie di cui al presente decreto non comporta alcuna novazione soggettiva, l'ente conserva la titolarità del proprio patrimonio e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

Tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato del personale della Comunità montana Appennino Piacentino continuano con la Nuova Comunità montana Appennino Piacentino. I contratti di lavoro subordinato o autonomo a termine proseguono con la Nuova Comunità montana Appennino Piacentino fino alla loro scadenza naturale.

Art. 2

Termini

Il termine assegnato ai Comuni di Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Piozzano, Travo, Zerba per l'approvazione delle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento alle prescrizioni della l.r. n. 10 del 2008, è fissato al 23 aprile 2009. Qualora i Comuni non provvedano all'approvazione delle modifiche entro tale termine si applica l'art. 8 comma 2 della l.r. n. 10/2008.

Art. 3

Insediamiento degli organi

Nella prima seduta utile successiva alle elezioni amministrative del 2009, e comunque entro 90 giorni dallo svolgimento delle stesse, i Consigli comunali devono procedere all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio della Comunità montana secondo le modalità previste nello Statuto.

I nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio nella prima seduta successiva alla loro elezione, previa convalida. Per i Comuni che non provvedano all'elezione dei propri rappresentanti entro il termine di cui al comma 1, in via suppletiva e sino ad eventuale successiva designazione, entrano a far parte del Consiglio della Comunità montana, qualora lo Statuto non disponga diversamente, i consiglieri comunali di maggioranza e i consiglieri comunali di minoranza che hanno riportato nelle elezioni le maggiori cifre individuali, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco; in caso di parità di cifre individuali, prevale il consigliere più anziano di età.

Art. 4
Pubblicazione

Il presente decreto viene pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Il Presidente
(Vasco Errani)